

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RICHIESTA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE EROGATI DALL'INPS E DELLE ISTANZE PER L'AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA e GAS (BONUS SOCIALE ENERGIA E BONUS IDRICO NAZIONALE).

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di luglio, in Pisa, presso la Sede della Società della Salute-Zona Pisana, Via G. Saragat 24 - Pisa

TRA

La **Società della Salute – Zona Pisana**, rappresentata da dr.ssa Sabina Ghillo, nata _____, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore della Società della Salute-Zona Pisana, C.F./P. IVA 93069690506, domiciliato per la sua carica presso la sede del Società della Salute Zona Pisana, Via G. Saragat, 24, Pisa;

E

il CAF Partita IVA iscrizione all'albo n con sede legale in Via, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata danella persona del legale rappresentante o delegato (con delega agli atti), nato ae residente a

PREMESSO

- che i Comuni consorziati possono affidare alla Società della Salute (SdS) la gestione di ulteriori attività e servizi o progetti oltre quelli indicati nell'atto costitutivo, coerenti con il complesso delle materie;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni dell'art. 1 della legge 28 gennaio 2009 n.2, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche;
- che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001, n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione

dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

RICHIAMATE

- la L.R. n.40 del 2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i

- L.R. 24 febbraio 2005, n.41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale",

- delibera Assemblea dei Soci n. 6 del 10/04/2020 è stato approvato l' "Accordo tra i Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina-Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e la Società della Salute Zona Pisana per i conferimenti a finanziamento delle attività gestite dalla SdS Zona annualità 2020. Allegato C anno 2020."_Approvazione." nella quale, tra l'altro, sono indicate le ulteriori risorse per interventi sociali e assistenziali delegati da singoli Comuni soci in particolare per il Comune di Pisa, risorse per servizio di erogazione dei contributi per la maternità ad integrazione del reddito comprensivo delle convenzioni con i CAAF;

- il provvedimento del Direttore della Sds pisana n. 58 del 25/05/2016 con il quale si procedeva alla pubblicazione dell'”Avviso di manifestazione di interesse la gestione degli adempimenti connessi alla richiesta di assegni di maternità e al nucleo familiare erogati dall'inps e delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e gas (bonus sociale energia.) e bonus idrico nazionale.
- il provvedimento del Direttore n. 79 del 27/06/2016 con oggetto “Esito Manifestazione di interesse.”
- il provvedimento del Direttore SdS pisana n. 191 del 23/10/2018 con il quale si prende atto della delibera G.C. n.188 del 04/10/2018 con la quale il Comune di Pisa delega alla Sds pisana le attività di gestione delle istanze per l'ottenimento del Bonus Sociale idrico nazionale e si riparano i termini per aderire alla convenzione in essere da parte di altri CAF;
- il provvedimento del Direttore n.123 del 22/07/2020 con il quale si dispone il rinnovo della presente convenzione fino al 31/07/2021;

CONSIDERATO

- che la Sds pisana è un consorzio pubblico costituito con le modalità di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi dell'articolo 71 bis e ss. della L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Sds pisana, come sopra indicato, ha esperito idonea e corretta procedura finalizzata alla stipula di una convenzione con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) regolarmente autorizzati e disponibili, per la gestione degli adempimenti relativi a
 - a) prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 del D.M. 452/2000 e DPCM n. 337/2001 (Assegno Nucleo Familiare e Assegno di Maternità);
 - b) istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e gas (Bonus Sociale Energia) di cui all'art. 1 comma 375 della legge n. 266/2005 e del D.M. n°41/2008, della Delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas n°117/2008,
 - c) istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura idrica (bonus sociale idrico nazionale)
- per quanto sopra la Sds pisana ottemperando alla legge ha preso un codice identificativo gara (CIG) attraverso la procedura informatica dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;

- la Sds pisana, ai sensi dell'Atto Costitutivo, art. 3 comma 2 e seguenti, gestisce le attività di cui alle lettere d) ed e) dell'art 1. dell'Atto Costitutivo medesimo, tramite convenzione con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, e opera attraverso gli Uffici Amministrativi dell'Azienda l'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- per quanto sopra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest in quanto soggetto erogatore dei servizi di cui al punto precedente provvede ai necessari pagamenti al soggetto beneficiario del contributo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha come oggetto la gestione degli adempimenti relativi a:

- d) prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 del D.M. 452/2000 e DPCM n. 337/2001 (Assegno Nucleo Familiare e Assegno di Maternità);
- e) istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e gas (Bonus Sociale Energia) di cui all'art. 1 comma 375 della legge n. 266/2005 e del D.M. n°41/2008, della Delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas n°117/2008.
- f) istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura idrica (bonus sociale idrico nazionale)

Art. 2 Obbligo e responsabilità dei CAF

1. Il CAF si avvarrà, per l'espletamento del servizio, di proprio personale adeguatamente formato, il quale curerà tutti i necessari adempimenti, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza della Sds pisana. Il CAF dovrà inoltre dotarsi di mezzi e attrezzature proprie.

2. L'attività del CAF si svolgerà in appositi locali siti nel territorio comunale e dovrà essere organizzata in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dalla legislazione di riferimento per ciascun adempimento.

3. In relazione alle funzioni affidate, il CAF curerà:

- a) **ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'** (artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98)
 - Informazione e consulenza ai cittadini e cittadine rispetto ai requisiti di accesso al servizio;
 - Supporto nella compilazione della documentazione necessaria alle istanze;
 - acquisizione delle istanze e rilascio ricevuta ai cittadini;
 - trasmissione alla SdS pisana delle istanze pervenute corredate delle dichiarazioni, delle eventuali certificazioni, degli esiti dei calcoli effettuati;
 - archiviazione e conservazione della documentazione secondo i termini di legge;

- elenco, ubicazione ed orari delle diverse sedi CAF aderenti alla propria organizzazione abilitate al servizio sul territorio del Comune di Pisa da fornire ai cittadini e alla Sds pisana;

b) ISTANZE PER L'AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (BONUS SOCIALE ENERGIA)

- Informazione e consulenza ai cittadini e cittadine rispetto ai requisiti di accesso al servizio;
- Compilazione dell'istanza on line
- rilascio al richiedente della copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione dei dati alla piattaforma SGATE.
- archiviazione e conservazione della documentazione secondo i termini di legge;
- elenco, ubicazione ed orari delle diverse sedi CAF aderenti alla propria organizzazione abilitate al servizio sul territorio del Comune di Pisa da fornire ai cittadini e alla Sds pisana. Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità concordate

c) ISTANZE PER L'AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE per la fornitura idrica (BONUS SOCIALE IDRICO NAZIONALE)

- Informazione e consulenza ai cittadini e cittadine rispetto ai requisiti di accesso al servizio;
- Compilazione dell'istanza on line
- rilascio al richiedente della copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione dei dati alla piattaforma SGATE.
- archiviazione e conservazione della documentazione secondo i termini di legge;
- elenco, ubicazione ed orari delle diverse sedi CAF aderenti alla propria organizzazione abilitate al servizio sul territorio del Comune di Pisa da fornire ai cittadini e alla Sds pisana.

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità concordate

4. Il CAF si obbliga a:

- fornire i servizi di cui al presente articolo attenendosi agli standard di qualità, alle specifiche tecniche ed ai tempi operativi previsti dalla presente convenzione, svolgendo il servizio con operatori qualificati, tenendo nei confronti degli utenti comportamenti improntati al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendo ogni e

qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito, liberando contestualmente l'Ente pubblico;

- su richiesta degli interessati, gestire gli aggiornamenti relativi alle dichiarazioni ed alle certificazioni, provvedendo alla comunicazione delle variazioni stesse all'Ente pubblico;
- rendere noto agli interessati, con specifico documento, ai sensi e nel rispetto della L. n. 675/96, che la dichiarazione ed i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'Ente pubblico, per il raggiungimento delle finalità previste dal D.Lgs. 109/98;
- mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento ed informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui alla presente convenzione ed a custodire la documentazione ai sensi della L. 675/96;
- rappresentare ai cittadini che, in base all'articolo 4, comma 8, del D.Lgs 109/98, possono essere disposti controlli da parte del Ministero delle Finanze sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate.
- Il CAF, tramite le Società di servizio con gli stessi convenzionate, garantirà l'apertura delle proprie sedi. Il periodo, i giorni e gli orari di apertura del servizio saranno resi noti ai cittadini a cura della Sds pisana;

5. La dichiarazione sostitutiva compilata direttamente dal CAF su richiesta del cittadino, l'attestazione provvisoria e la certificazione, verranno digitate per via informatica e stampate in formato immagine elettronico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Il CAF stipula apposita polizza Assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

7. Il CAF dichiara di sollevare la Sds pisana rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 3 – Obblighi della SdS pisana

1. La SdS pisana oltre che a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto della convenzione, s'impegna per le funzioni **Assegno Nucleo familiare e Maternità**:

- acquisire le DSU compilate per i cittadini dal CAF, unitamente alle rispettive attestazioni ed alle domande e procedere alla loro protocollazione;

- adottare i successivi provvedimenti per la concessione od il diniego degli assegni e/o delle altre prestazioni oggetto dell'accordo, nonché i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione ai cittadini richiedenti;
- ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il procedimento con il quale il Comune ha respinto o revocato gli eventuali benefici;

per le funzioni **Bonus Sociale Energia e bonus idrico nazionale** si impegna a:

- fornire al CAF le indicazioni necessarie alla corretta trasmissione dei dati all'Inps o allo SGATE (o ad altri Enti), ai fini dell'erogazione delle relative prestazioni.

Art. 4 Personale impiegato

1. La Sds pisana vigila sullo svolgimento delle attività convenzionate, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fornitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

2. Il CAF garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche relativamente alle abilitazioni professionali riconosciute dalle Regioni di appartenenza.

In particolare, il CAF dovrà indicare:

- il nome e la qualifica professionale del responsabile tecnico del servizio/intervento ;
- gli operatori impegnati nell'attività ;
- l'eventuale apporto di soci volontari e/o obiettori .

3. Il CAF ha l'obbligo che gli operatori inseriti nelle attività, siano essi dipendenti, collaboratori o volontari, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

4. Il CAF è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento della stipula della convenzione.

5. Il CAF svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Art. 5 Trattamento dei dati

1. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 6 – Risoluzione anticipata della convenzione

1. La Sds pisana si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del CAF.

Art. 7 Recesso ed interruzione di erogazione del servizio

1. Il CAF si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione all'Ufficio competente della SdS delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
2. La Sds pisana è tenuta a comunicare immediatamente, al referente del CAF, ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività, nonché sulla validità della presente convenzione.
3. Il CAF non può cedere o subappaltare il servizio assunto pena la risoluzione del convenzione.
4. L'attuazione del servizio potrà essere sospesa per sopravvenute situazioni di impossibilità all'esecuzione, previo accordo fra le parti contraenti circa la modificazione (logistica, progettuale, etc.) dell'intervento in atto.
5. Qualora il CAF interrompa l'erogazione del servizio senza averne dato preavviso nei termini indicati al comma 2, la Società della Salute Zona Pisana ha facoltà di richiedere il risarcimento del danno direttamente o indirettamente arrecato a seguito della ingiustificata interruzione del servizio.
6. Il CAF che intenda recedere dalla presente Convenzione deve darne preavviso scritto alla Sds a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale siano chiaramente esplicitati i motivi del recesso. Il preavviso deve pervenire almeno 90 giorni prima della data di effettiva cessazione dell'attività pena la rivalsa della Società della Salute Zona Pisana per le spese di copertura ed adeguamento del servizio.
7. La Sds si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
8. In tal caso verrà corrisposto al soggetto beneficiario il pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella presente convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

9. subappalto non autorizzato dalla Sds o comunque in violazione di legge;

Art. 8 –Durata della convenzione

1. La convenzione avrà la durata fino al **31/07/2021** e decorrerà dalla sua sottoscrizione.

Art. 9 – Corrispettivi

1. Il CAF s’impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese ai cittadini che ne faranno richiesta pena la risoluzione immediata e la relativa assunzione da parte del CAF e della Società di servizio con esso convenzionata di tutte le responsabilità civili e penali che deriveranno.

2. **Servizio Bonus Sociale Energia e Bonus idrico nazionale** alle istanze per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica (Bonus Sociale Energia) la Sds pisana , in virtù di quanto contenuto nella convenzione Anci – Consulta dei CAF DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012 550/2012/A, s’impegna a corrispondere euro 4.00+ IVA 22% per ogni pratica nuova trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE ed € 3.00 + IVA 22% per i rinnovi. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

3. **Assegni nucleo familiare e maternità** la Sds pisana si impegna a corrispondere euro 8,00 + IVA 22% per ogni pratica andata a buon fine.

Art. 10 Modalità di fatturazione e pagamenti

1. Per il pagamento, il CAF dovrà presentare apposita fattura ai sensi della normativa vigente (fatturazione elettronica), intestata all’Azienda Usl Toscana nordovest, quale soggetto erogatore della Sds pisana, Via Cocchi 7/9 - 56121 - Pisa **codice univoco 89C3RU**, con indicato l’importo l’attività svolta. Una copia della medesima dovrà essere anticipata all’ufficio di riferimento presso la sede di Via Saragat 24 – 56125 – Pisa.

Il compenso sarà corrisposto, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE. Per quanto riguarda il servizio “Bonus Energia”.

L’Ente pubblico provvederà al pagamento entro gg. 90 dal ricevimento della suddetta fattura.

Le fatture saranno accompagnate da un prospetto riepilogativo contenente il numero delle dichiarazioni sostitutive con relative attestazioni e/o delle certificazioni rilasciate dal CAF e dovranno riportare nella parte descrittiva la tipologia del servizio erogato, il periodo di competenza, l’indicazione della zona (in questo caso zona pisana).

La rendicontazione conclusiva dovrà improrogabilmente pervenire all’ufficio addetto al controllo, entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la perdita del contributo spettante.

Art. 11 – Adempimenti tutela della privacy

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del G.D.P.R. 679/2016. Il CAF, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della succitata normativa, vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Art. 12 – Foro competente

1. Il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Pisa .

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione deve farsi riferimento alle norme del Codice Civile

Art. 14 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso .

Le spese di bollo e registrazione eventuali relative alla presente convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore, salvo possibile esenzione prevista dalla legge.

LCS

Il Direttore della Società della Salute zona pisana, dr.a Sabina Ghilli_____

Il CAF_____